

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 345/2024

in forma semplificata ai sensi dell'art.218 c.g.c.

sull'istanza di nomina del commissario *ad acta* nel giudizio di ottemperanza, iscritto al n. **69264** del registro di segreteria, depositata in data 2 luglio 2024 e proposto da

C.E. nato a OMISSIS C.F. OMISSIS residente in OMISSIS rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNT PLA 66B05 C745 M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax 06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi posto in calce al citato ricorso;

contro

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana Giovanna Norrito (CF NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – sia

unitamente che disgiuntamente con Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it fax n. 0919828712) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Via M. Toselli n. 5;

Visti gli art. 217 e 218 del codice di giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 l'avv. Bonaiuti per parte ricorrente e, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Premesso in

FATTO

I. Con ricorsi iscritti ai nn. 65667 e 65818 del registro di segreteria, successivamente riuniti, parte ricorrente - titolare sia di trattamento di privilegio, concessogli con decreti n.290/1984 e 235/1995, sia di pensione diretta di vecchiaia dal 1° marzo 2012, ha chiesto, in relazione al primo trattamento, l'applicazione della perequazione automatica sull'Indennità Integrativa Speciale (d'ora innanzi IIS), ritenendo che la stessa sia stata indebitamente assoggettata al blocco stabilito dall'art. 59, comma 13 della legge 449/97 e corrisposta nella misura fissa di € 551,87 nonché che gli fosse riconosciuta l'Indennità Speciale Annua (ISA) di cui all'art.

111 del D.P.R. 1092/1973.

Detto giudizio, successivamente riunito, all'esito di numerosi rinvii connessi alla crisi pandemica, è stato definito con la sentenza n. 521/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, recante il seguente dispositivo: "*La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti ai sensi dell'art. 84 c.g.c. iscritti ai nn. 65667 e 65818:*

- accoglie parzialmente, nel senso di cui in motivazione, la richiesta del ricorrente in ordine alla riliquidazione dell'IIS a partire dal 1.1.1998 dichiarando prescritti i maggiori ratei antecedenti al 22 maggio 2012;

- respinge per il resto il ricorso;

- compensa le spese."

Con PEC del 17 marzo 2023, il sig. C. ha diffidato le Amministrazioni in epigrafe indicate affinché dessero esecuzione alla pronuncia con riguardo alla parte in cui è stato riconosciuto vittorioso e, in seguito, stante il perdurare dell'inadempimento, con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, ha promosso giudizio di ottemperanza.

Al contempo, nelle more tra l'invio della diffida, rimasta priva di riscontro, e il deposito del ricorso in esame, il ricorrente ha proposto appello avverso i capi della sentenza n. 521/2022 nei quali era stato riconosciuto soccombente.

Il ricorrente, inoltre, nel richiamare una perizia di parte in ordine

alla corretta quantificazione dell'IIS oggetto di perequazione, ha rimarcato la sostanziale inerzia dell'INPS ed ha, quindi, concluso chiedendo: "*affinché l'INPS in ossequio alla sentenza n. 521/2022, Voglia ricalcolare le somme dovute in conseguenza della corretta applicazione della perequazione sin dal 01.01.1998 e per l'effetto con corretta riliquidazione delle differenze di pensione per quanto sopra illustrato e pari ad € 184,74 al mese sulla somma della IIS ricalcolata di anno in anno e dovuta con decorrenza dal 22.05.2012 con le debite ulteriori rivalutazioni fino ad oggi maturate e dovute, oltre interessi e rivalutazione previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta*".

II. Con sentenza n. 42/2024 pubblicata il 1° febbraio 2024 questo GUP, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero della Difesa e rilevato la completa inattuazione della pronuncia *521/2022* da parte dell'INPS, ha disposto che l'Ente previdenziale provvedesse *alla perequazione dell'importo dell'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. per il 1998. Parimenti dovrà procedere per gli anni successivi, a condizione che per ciascuno di essi non si materializzino i presupposti per l'applicazione del blocco di cui all'art. 59 comma 13 cit. ed ai successivi provvedimenti di proroga. Nel computo, a partire dal marzo 2012, dovrà tenersi in considerazione, ai medesimi fini, anche dell'altro trattamento previdenziale goduto dal sig. C.*

L'INPS, per l'effetto, dovrà procedere al pagamento dei maggiori ratei comprensivi di interessi e rivalutazione ad eccezione di quelli

antecedenti il 12 maggio 2012 dichiarati prescritti.

Per il caso di persistente inerzia dell'INPS, dopo il decorso del termine assegnato, si nomina come commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza il direttore provinciale pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

III. Con la sentenza n. 50/A/2024 del 22.02.2024 depositata il 06.03.2024 la locale Sezione d'Appello ha respinto l'appello principale proposto da parte ricorrente e dichiarato inammissibile l'appello incidentale formulato dall'INPS confermando sostanzialmente le statuizioni contenute nella decisione 521/2022.

IV. Il 1° luglio 2024 parte ricorrente, ritenendo che l'INPS non abbia dato seguito alla sentenza n. 42/2024 di questa Sezione ha depositato una diffida nei confronti dell'INPS e, contestualmente, ha depositato ricorso per la nomina del commissario *ad acta*.

V. Il 12 ottobre 2024 l'INPS, insistendo sull'avvenuto adempimento della sentenza, ha depositato la Comunicazione del reparto, il provvedimento di riliquidazione e la comunicazione al legale di controparte.

VI. Con memoria depositata il 14 ottobre 2024 parte ricorrente ha sostanzialmente insistito sul permanere di un comportamento inerte dell'INPS e che quanto asserito dall'amministrazione con la

nota del 21.05.2024 è stato già oggetto di giudizio di appello dichiarato inammissibile. In sostanza, secondo parte ricorrente l'amministrazione, con l'odierna costituzione, avrebbe allegato un documento che ripropone le doglianze fatte valere con l'appello incidentale che sono state dichiarate inammissibili dalla Corte per violazione dell'art. 193 e 194 C.g.c., avendo eccepito e depositato nonché sostenuto nuovi "fatti" per la prima in detta sede e mai in primo grado.

VII. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 l'avv. Bonaiuti, nel ripercorrere le argomentazioni sviluppate negli atti di parte nonché l'iter processuale del giudizio in esame, ha contestato il provvedimento adottato dall'INPS richiamando, in particolare, l'incoerenza di alcuni dati per gli anni 2002 e 2011-2013. Parte ricorrente si è, al riguardo, soffermata sulla non condivisibilità di ipotesi di perequazione negativa, sulla non uniforme applicazione del medesimo coefficiente percentuale di perequazione per la pensione e l'indennità integrativa speciale. Inoltre, ha precisato come i provvedimenti di cui si chiede l'ottemperanza siano passati in giudicato e che parte resistente, ove avesse ritenuto di avere già provveduto a detta perequazione, avrebbe dovuto, al più, procedere con istanza di revocazione. Tanto premesso, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di nomina del Commissario *ad acta*.

Per l'INPS l'avv. Francesco Velardi si è riportato al contenuto degli atti difensivi e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione all'attenzione di questo Giudice monocratico verte sulla mancata esecuzione della sentenza n. 42/2024 di questa Sezione giurisdizionale, emessa a definizione - con statuizione accoglitiva - del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 521/2022 come, peraltro, confermata dalla sentenza della locale Sezione d'Appello n. 50/A/2024 del 22.02.2024.

In particolare, con l'istanza in esame, la difesa del sig. C. ha prospettato che l'INPS, mantenendo una condotta di persistente inerzia, non abbia provveduto alla perequazione dell'importo dell'IIS in spregio di quanto stabilito dalle sentenze n. 521/2022 e 42/2024 di questo GUP e chiede, pertanto, la nomina del commissario *ad acta*.

Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, l'INPS ritiene di aver eseguito quanto disposto nelle pronunce da ultimo citate con l'adozione del provvedimento prot. n. INPS 5500.21/05/2024.0451566U del 21/05/2024.

2. Ai fini della definizione della questione introdotta in giudizio, va premesso che il giudice dell'ottemperanza, a mente dell'art. 218, co. 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza.

Al riguardo, deve premettersi che nella sentenza n. 42/2024 si legge: "*la sentenza di prime cure ha ritenuto che, per l'anno 1998, in assenza dei presupposti di legge per l'applicazione del blocco*

perequativo, l'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. dovesse essere oggetto di perequazione. L'INPS, considerato la successiva ripetuta proroga della previsione del blocco, inoltre, per gli anni seguenti (dal 1998 al 2012) avrebbe dovuto verificare il permanere del mancato superamento di detto limite e, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto procedere alla perequazione anche per gli anni seguenti. Inoltre, a partire dal marzo 2012 avrebbe dovuto computare, in sede di verifica, anche l'altro trattamento pensionistico di cui, nel frattempo, il sig. C. era divenuto beneficiario.

[…]

Da quanto affermato dall'INPS in sede di costituzione emerge, d'altra parte, che nessun adempimento in tal senso è stato posto in essere.

Seppur corrisponda al vero che – ferma la prescrizione dei ratei antecedenti il 22 maggio 2012 - è stato sostanzialmente previsto un procedimento di verifica in ordine al mancato superamento del limite di legge per l'applicazione del blocco a decorrere da marzo 2012, risulta altrettanto incontestato che l'IIS relativa al trattamento di privilegio del sig. C. è ancora cristallizzata nella misura di € 551,87 e non è stata oggetto di perequazione per l'anno 1998 o per gli anni successivi, né è stata fornita evidenza della apertura del procedimento amministrativo connesso alla perequazione dell'importo dal 1998 ad oggi.

Le pretese attoree appaiano, pertanto, fondate poiché è incontrovertibile la completa inattuazione della pronuncia in esame.

3. Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dal difensore dell'istante, l'avvenuta esecuzione della citata sentenza risulta pienamente comprovata in atti.

Invero, che l'INPS abbia provveduto a rideterminare l'ammontare dell'IIS tenuto conto della perequazione risulta chiaramente dalla documentazione in atti e, in particolare, dal provvedimento del 21.05.2024 nonché dal raffronto dei prospetti analitici ad esso acclusi. Emerge, infatti, l'avvenuta rideterminazione dell'ammontare dell'IIS che, all'esito della perequazione, è passata dall'importo di euro 551,87 per l'anno 1998 ad euro 916,70 per il 2024.

3.1. Al riguardo, si ritiene che non assumano, inoltre, rilievo le contestazioni mosse nel corso della pubblica udienza sulle singole annualità (2002 e 2011-2013) e dovute ad asserite perequazioni negative o con coefficienti errati.

In dettaglio, si osserva, in primo luogo, che l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza n° 70 del 30 aprile 2015 – aveva stabilito un meccanismo di blocco progressivo (sino all'azzeramento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS) della perequazione per gli anni 2012 e 2013.

Va rammentato, poi, che ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 41/1986, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 20 novembre di ciascun anno, al fine di individuare le percentuali di variazione dell'indice di perequazione, adotta un decreto che fissa:

- *l'adeguamento definitivo per l'anno precedente con effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso*;
- *l'adeguamento provvisorio per l'anno in corso con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 724/1994, l'adeguamento interviene a gennaio di ciascun anno e, pertanto, esso avviene in base all'indice provvisorio relativo all'anno precedente, salvo successivo conguaglio - a gennaio dell'anno successivo - in base all'indice definitivo.

A tanto si aggiunga, poi, che soltanto con l'art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, è stato previsto che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, l'indice utilizzato per la perequazione delle pensioni non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, a prescindere da ogni verifica sulla possibilità che la riduzione intervenuta negli anni oggetto di contestazione possa essere scaturita da un eventuale conguaglio, deve rilevarsi che sino all'anno 2015 ben poteva verificarsi l'ipotesi di una perequazione "negativa".

3.2. Passando all'esame del provvedimento adottato, con segnato riguardo agli anni oggetto di contestazione, si osserva che il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283 ha fissato nella misura del 2,7% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2002. I decreti ministeriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2010 (per il 2010/2011) del 23 gennaio 2012 e del 16 novembre 2012 (per 2012/2013) hanno, inoltre, rispettivamente individuato l'aumento della perequazione nella misura dell'1,6% per il 2011, del 2,7% per il 2012, del 3% per il 2013.

Dette percentuali, peraltro, erano soggette ad ulteriore decurtazione progressiva a seconda del superamento dei diversi scaglioni ancorati ai multipli del trattamento minimo INPS.

Dai prospetti acclusi al provvedimento del 21.05.2024 (colonna 8 percentuale perequazione al 100%) emerge l'utilizzo dei previsti coefficienti e, pertanto, le contestazioni sulla corretta ottemperanza formulate in udienza da parte istante non risultano fondate.

4. Ancorché il provvedimento di rideterminazione non abbia condotto al pagamento di alcuna somma nei confronti del sig. C., l'INPS, a parere di questo GUP, ha ottemperato al giudicato statuito dalle sentenze n. 521/2022 e 42/2024.

L'Ente previdenziale, al riguardo, con il citato provvedimento di rideterminazione, ha chiarito che *all'esito di tale ricalcolo, l'importo totale non subisce variazioni rispetto a quanto già corrisposto […]* e che *Per quanto sopra esplicato l'incremento perequativo della I.I.S.*

è stato già corrisposto, quindi sono state perequate sia la pensione che la I.I.S., sotto un'unica voce di perequazione complessiva.

Sul punto, questo Giudice osserva che, di fatto, l'Ente previdenziale ha sostanzialmente provveduto alla richiesta perequazione dell'I.I.S. ed alla contestuale, virtuale, riduzione della corrispondente voce perequativa erogata in precedenza sul trattamento pensionistico – si rammenta – percepito separatamente rispetto alla citata indennità.

Tale rimodulazione, peraltro, non si ritiene costituisca una condotta che si pone in elusione o in violazione del giudicato della cui ottemperanza si tratta, ma si colloca, piuttosto, al di fuori dello stesso.

Come osservato dalla difesa del sig. C., la questione del rispetto delle note operative invocate dall'Ente previdenziale o della eventuale cumulabilità della perequazione sia sul trattamento pensionistico che sulla I.I.S. non conglobata costituiscono, infatti, questione diversa rispetto a quella esaminata nel merito.

Ne costituisce riprova il fatto che la decisione della locale Sez. d'Appello di conferma della decisione n. 521/2022 ha espressamente affermato: "*La violazione dell'art. 21, comma 9, della legge 730/1983, mai dedotta nel giudizio di primo grado, costituisce un profilo inedito in sede di appello, in seno al quale non può trovare ingresso per le preclusioni imposte dall'art. 193 cgc. Tale basilare divieto, presente in tutti i giudizi (civile, amministrativo, tributario, oltre che contabile) mira a tutelare due fondamentali*

principi del processo: quello del contraddittorio (cui deve uniformarsi ogni attività difensiva di parte, mentre il giudice, per il principio "iura novit curia" può compiere autonome valutazioni in diritto) e quello del doppio grado di giurisdizione (le domande nuove proposte in appello perderebbero la possibilità di essere a loro volta appellate). 3.2 Per i medesimi motivi, va dichiarata l'irricevibilità ex art. 194 cgc della nota operativa n. 49 del 2008, mai prodotta in primo grado, avente natura amministrativa e non normativa - come sostenuto dall'INPS – e dunque non applicabile all'odierno giudizio senza un valido richiamo di parte".

In altre parole, le censure afferenti alla *violazione dell'art. 21, comma 9, della legge 730/1983*, evidentemente, non possono prospettarsi ora dinanzi a questo Giudice nell'ottica del giudizio di ottemperanza, poiché esulano completamente dal perimetro attinente alla cognizione del presente giudizio, limitato alla sola verifica in merito all'esecuzione della pronuncia così come la stessa nell'ottica della testuale formulazione del dispositivo, è passata in giudicato.

Il giudizio di ottemperanza costituisce, invero, il proseguimento e il completamento del processo concluso con la sentenza da eseguire non potendosi, in esso, dare chiarimenti in ordine alle modalità di azione (che non siano di esecuzione del giudicato) e, a maggior ragione, non potendosi attribuire nuova veste al giudizio di ottemperanza, connotandolo come giudizio cognitorio.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che il punto relativo alla

eventuale cumulabilità della perequazione del trattamento pensionistico con quello dell'IIS non conglobata o sulla corretta applicazione dell'art. 21, comma 9, della legge 730/1983 esula dall'ambito della esecuzione del giudicato e potrà, ove ritenuto, essere riproposto con specifica domanda volta ad accertarne la fondatezza.

L'INPS, in conclusione, ha ottemperato alla condanna alla perequazione dell'IIS e l'istanza di nomina del Commissario *ad acta* avanzata dal signor C.va conseguentemente respinta.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio in considerazione della particolare complessità e particolarità della materia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica:

1) rigetta il ricorso;

2) compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 8 novembre 2024

Pubblicata l'11 novembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)